

COMUNE DI COGNE
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE COGNE
VALLEE D'AOSTE

C.A.P. 11012

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ED I CRITERI
VOLTI AD INDIVIDUARE GLI STALLI DI SOSTA DESTI-
NATI AL CARICO E SCARICO DELLE MERCI SUL TER-
RITORIO COMUNALE.**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del _30.06.2021

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci, regolare gli orari e riservare spazi per la sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali e artigianali.

Art. 2

Definizioni

Si intende per:

- a) circolazione:** è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 9, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- b) parcheggio:** area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- c) piazzola di sosta:** parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 38, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni:** dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 3

Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci

1. Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci si stabiliscono i sotto riportati criteri finalizzati all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera "g" del D. Lgs. Nr. 282/92 (Nuovo Codice della Strada).
2. Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:
 - a) dell'orario delle forniture e, quindi, delle operazioni di carico/scarico merci;
 - b) della realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, con annessa segnaletica verticale;
 - c) dei principi meglio specificati innanzi .

Art. 4

Orario fornitura /Operazioni carico-scarico merci

1. Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci debbono tenere conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione nonché della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali.
2. *A tal fine si stabilisce che le operazioni di carico e scarico nelle piazzole adibite al carico e scarico ricomprese all'interno del Centro Storico di Cogne e all'interno del quale sono previsti i seguenti stalli di carico e scarico:*
 - 2 stalli situati nel parcheggio Edelweiss;

- 3 stalli in Rue Bourgeois;
- 2 stalli situati in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto;
- 2 stalli in Piazza Chanoux,
- 5 stalli in Rue Mines de Cogne;

debbono avvenire esclusivamente nella seguente fascia oraria:

- *tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 9:30 sosta consentita per carico e scarico per un massimo di 30' anche al di fuori degli stalli previsti all'interno della zona ed esclusivamente nelle adiacenze dell'esercizio commerciale da rifornire*
 - *tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:00 sosta consentita per carico e scarico esclusivamente negli stalli previsti e per un tempo massimo di 30 minuti da certificare con disco orario.*
(Si veda planimetria allegata - tabella 1)
4. Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al comma 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
 5. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 1 ora dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
 6. Per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale il limite di sosta di cui al comma 3 potrà essere eccezionalmente protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.

Art. 5

Piazzole carico e scarico merci

1. L'individuazione delle aree di sosta da riservare agli utenti del carico e scarico merci, deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. *Gli stalli di carico e scarico attualmente previsti nel Centro Storico di Cogne e/o nelle sue adiacenze sono i seguenti:*

*2 stalli Parcheggio Edelweiss;
3 stalli in Rue Bourgeois;
2 stalli in Piazza Chanoux;
2 stalli in Piazza Cavalieri Vittorio
5 stalli in Rue Mines de Cogne.*

Dalle ore 19:00 alle ore 9:30 la sosta è consentita al di fuori degli stalli sopra richiamati esclusivamente nelle adiacenze dell'esercizio da rifornire.

Dalle ore 9:30 alle ore 19:00 la sosta per carico e scarico è consentita esclusivamente negli stalli adibiti a carico e scarico sopra richiamati.

(Si veda planimetria allegata - tabella 1)

Art. 6

Procedimenti autorizzativi

1. Gli operatori economici, titolari di attività private e di servizi in genere che insistono su strade pubbliche, che hanno la necessità di stalli di sosta per carico e scarico merci, con frequenza oraria e giornaliera, possono presentare al Comune di Cogne apposita istanza in bollo, corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da una Relazione Tecnica, con allegato elaborato grafico che rappresenti lo stato dei luoghi, redatta da tecnico abilitato, secondo l'Allegato A – Modello di richiesta, con l'indicazione e la quantificazione dello spazio di sosta libera da destinare ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico merci.
2. L'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il Codice della Strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previa istruttoria e verifica tecnica, a cura dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Cogne.

Art. 7

Criteri ed elementi di valutazione

1. Nell'individuazione di nuove aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci occorrerà attenersi ai seguenti criteri:
 - a. la realizzazione di ogni singola piazzola di carico e scarico merci di metri 10x2 dovrà indicativamente essere utile al servizio di almeno 2 esercizi commerciali;
 - b. sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga area ubicata nella stessa via entro il limite di distanza di mt. 30 misurati dalla sede del richiedente.
2. La realizzazione degli stalli è a titolo gratuito. All'uopo, nel caso di ottenuta autorizzazione, il Comune procederà secondo la disponibilità di fondi.
3. In alternativa ed al fine di velocizzare i tempi di realizzazione, ottenuta l'autorizzazione, il/i richiedente/i potrà procedere in economia a propria cura e spese presentando preventivamente apposito progetto di realizzazione al Comando di Polizia Municipale, specificando le caratteristiche della segnaletica orizzontale e verticale da utilizzare. Il Comando procedente, verificata la conformità del progetto e dei materiali utilizzati alle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione per esclusive ragioni di uniformità di segnaletica sull'intero territorio, esprimerà il proprio nulla osta o il motivato diniego entro il termine di giorni quindici dalla presentazione degli elaborati.
4. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'istanza e, quindi, la successiva realizzazione dello stallo, secondo le suddette modalità, non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo concesso essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico/scarico merci secondo le procedure di cui al presente regolamento.
5. Gli utenti che usufruiscono di stalli di sosta per carico e scarico, per facilitare tali operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci. Dette piazzole non sono soggette a tariffazione della sosta per i veicoli merci, durante i previsti orari di servizio.
6. L'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo congiunto tra gli istanti e personale di polizia municipale; di norma esso sarà collocato ad una distanza utile a tutti gli esercizi commerciali presenti, garantendo per quanto possibile pari distanza.
7. In nessun caso si procederà alla individuazione di nuovi stalli di sosta se nella via oggetto di richiesta ve ne è un altro già precedentemente individuato a distanza inferiore a metri 30 dalla sede dell'esercizio.

Art. 8 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, ovvero, ove applicabile, a norma dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000.

Art. 9 Norme Finali

1. Gli stalli istituiti con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali vengono recepiti nelle disposizioni contenute nel presente regolamento ed assumono piena efficacia senza ulteriori modifiche fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1.
2. Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente comporterà la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente contenute nel presente atto.
3. Al di fuori degli orari in cui è riservata esclusivamente all'attività di carico e scarico delle merci negli stalli all'uopo destinati è la sosta dei veicoli è libera.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.